



Città di Canosa di Puglia

Provincia BAT

Verbale di

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**n.74
del 28/11/2025**

oggetto: **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. CONFERMA ALIQUOTA ANNO 2026.**

L'anno duemilaventicinque, nel mese di Novembre, il giorno ventotto, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art.6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, per le ore 19.00, si è riunito il Consiglio comunale dalle ore 19.35 in grado di prima, in sessione straordinaria ed in seduta Pubblica. Al momento della votazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>Presenti/Assenti</i>	<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>Presenti/Assenti</i>
1	MALCANGIO VITO	SI	14	SURIANO GIOVANNI MARIA	SI
2	DE MURO FIOCCO SABINO ANGELO	NO	15	VENTOLA FRANCESCO	SI
3	DI DONATO ANGELA MARIA	SI	16	VITRANI MICHELE	SI
4	FARFALLA DOMENICO FABIO	SI	17	BUCCI LUCIA MARZIA	SI
5	GAETA VITO	SI	18	CAPORALE LUCA	NO
6	GALLO VINCENZO	SI	19	LANDOLFI NADIA GIOVANNA ORIETTA	SI
7	IACOBONE SABINO	SI - DA REMOTO	20	LOMUSCIO NICOLETTA	SI - DA REMOTO
8	LACIDOGNA MARIANGELA	SI	21	MATARRESE SAVINO	SI
9	MALCANGIO MARIANGELA	SI	22	MORRA ANNAMARIA LETIZIA	SI
10	MASCIULLI LUCIA ROSARIA	SI	23	SCHIRONE MICHELE	NO
11	PRUDENTE PASQUALE	NO	24	SINIGAGLIA SIMONE	SI
12	SERLENGA DANIELE	SI	25	TOMASELLI GIUSEPPE MARIO	SI
13	SINESI ANTONIA	SI			

PRESENTI n.21 ---- ASSENTI n.4

nel corso della seduta si è avuta la presenza degli ASSESSORI: LOVINO FEDELE, CRISTIANI ANTONIETTA, DI NUNNO SAVERIO, SANTANGELO LUIGI, DI PALMA NICOLA, PETRONI MARIA ANGELA

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Dott. VITRANI MICHELE

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Giulio Rutigliano

In prosecuzione di seduta, il Presidente del Consiglio Comunale pone in discussione il 6° punto iscritto all'ordine del giorno, posticipato al 7° punto di trattazione dell'o.d.g., avente ad oggetto «ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. CONFERMA ALIQUOTA ANNO 2026».

Risultano presenti n.21 componenti il Consiglio comunale, di cui:

- **n.19 in aula consiliare**, Sindaco MALCANGIO Vito, DI DONATO, FARFALLA, GAETA, GALLO, LACIDOGNA, MALCANGIO Mariangela, MASIULLI, SERLENGA, SINESI, SURIANO, VENTOLA, VITRANI, TOMASELLI, LANDOLFI, MATARRESE, MORRA, SINIGAGLIA, BUCCI;
- **n.2 in videoconferenza sincrona**: IACOBONE, LOMUSCIO;

Assenti n.4: DE MURO FIOCCO, PRUDENTE, CAPORALE, SCHIRONE.

Si sono avuti gli interventi, a vario titolo e in successione, di:

PRESIDENTE VITRANI

CONSIGLIERA LANDOLFI

SEGRETARIO GENERALE

La trascrizione pedissequa della registrazione della discussione relativa all'argomento, effettuata da strumenti digitali, è riportata di seguito:

«PRESIDENTE VITRANI: Ci sono interventi? Consigliera Landolfi, prego.

CONSIGLIERA LANDOLFI: intanto per chiedere al segretario un chiarimento: lui ci ha informati del fatto che l'emendamento proposto non era accoglibile perché presentato, l'emendamento deve essere presentato 48 ore prima. La domanda è: se 48 ore prima noi riceviamo gli atti come facciamo a presentare un emendamento entro le 48 ore? Di fatto diventa non possibile, di fatto viene data l'impossibilità a presentare un emendamento perché 48 ore prima riceviamo gli atti, anche il tempo di leggerli sei fuori dalle 48 ore, sei almeno alla 46esima ora, quindi il primo problema. Il secondo rispetto all'addizionale comunale IRPEF c'è la proposta di un'aliquota dell'anno 2026 e l'aliquota viene decisa in aliquota unica dello 0,8%: andando a vedere un po' quello che hanno fatto negli altri comuni, a Barletta per esempio, le aliquote sono progressive, sono state applicate delle aliquote progressive per scaglioni di reddito, le stesse aliquote vanno da una percentuale dello 0,4 allo 0,8, quindi addirittura a Barletta, che è un comune limitrofo al nostro, l'aliquota dello 0,8% è l'aliquota che viene applicata per lo scaglione di reddito più alto, lo scaglione di reddito è quello oltre ai 50.000 euro, leggo la fonte, mentre per redditi al di sotto dei 50.000 euro ci sono aliquote che vengono applicate in percentuali diverse lo 0 fino a 9.000 euro, lo 0,5 fino a 28.000 euro, lo 0,79 fino a 50.000 euro, oltre ai 50.000 euro viene applicata quella che da noi invece è l'aliquota mentre per Barletta è l'aliquota massima, da noi è l'aliquota unica; quindi voglio dire c'è evidentemente la possibilità concreta di differenziare le aliquote in maniera progressiva per scaglioni di reddito andando a favorire anche gli scaglioni di reddito più bassi, mi sembra di capire che un emendamento di questo tipo, per la risposta che lei ha fornito al precedente emendamento, non possa essere proposta perché siamo al di fuori delle 48 ore, ma la domanda è, se noi riceviamo gli atti come facciamo ad essere così tempestivi entro le 48 ore a presentare l'emendamento? quindi c'è qualcosa che non funziona? Ci devono arrivare prima gli atti? Cioè sugli atti dove è possibile presentare emendamenti evidentemente l'atto ci deve essere fornito prima, e questo è da sistemare grazie.

SEGRETARIO GENERALE: purtroppo è uno dei tanti problemi che ha sia il regolamento di contabilità ma soprattutto il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale: ci sono delle incongruenze che in qualche maniera devono essere risolte. Probabilmente con il direttore del settore finanziario studieremo un obiettivo proprio per risolvere questa problematica, però devo anche dire che, o meglio devo ribadire, che la cosa importante è prima di tutto che il Consiglio può decidere, però quello che trovo un ostacolo insormontabile è che comunque, un eventuale emendamento nel senso che lei dice, deve trovare le sue poste compensative, questo è il problema, e trovare poste compensative per un'articolazione dell'addizionale IRPEF a me farebbe tremare il sangue nelle vene. Comunque le do ragione c'è un problema di incongruenza tra i regolamenti.

PRESIDENTE VITRANI: grazie segretario ci sono interventi? poniamo in votazione il punto.»

In assenza di ulteriori interventi, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione in forma palese per appello nominale dei presenti la proposta di deliberazione avente ad oggetto «**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. CONFERMA ALIQUOTA ANNO 2026**»

Quindi con voti

favorevoli -----quindici ---Sindaco MALCANGIO Vito, DI DONATO, FARFALLA, GAETA, GALLO, IACOBONE (in videoconferenza), LACIDOGNA, MALCANGIO Mariangela, MASIULLI, SERLENGA, SINESI, SURIANO, VENTOLA, VITRANI, MATARRESE;

contrari -----quattro ---TOMASELLI, LANDOLFI, LOMUSCIO (in videoconferenza), BUCCI;

astenuti -----due ---MORRA, SINIGAGLIA;

SU

**presenti -----ventuno
assenti -----quattro ---DE MURO FIOCCO, PRUDENTE, CAPORALE, SCHIRONE;**

il Consiglio approva la seguente deliberazione.

Stante l'urgenza di provvedere in merito, per alzata di mano con 22 voti favorevoli su 22 presenti, assenti TRE (**DE MURO FIOCCO, CAPORALE, SCHIRONE**) la presente deliberazione, viene resa immediatamente eseguibile ex D. L.vo n.267/2000, art.134, comma 4.

Proposta n. 72 del 23/10/2025

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. CONFERMA ALIQUOTA ANNO 2026.

Il Sindaco dott. Vito Malcangio, propone l'approvazione della seguente delibera relativa alla proposta di determinazione dell'aliquota addizionale comunale all'IRPEF 2025 a seguito di istruttoria effettuata dal caposervizio tributi dott.ssa Maria Rosaria Pizzuto, e condivisa e ratificata dal Dirigente dott. Maurizio Lacalamita che, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dichiarano che nei propri confronti non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990 e del Codice di comportamento dell'Ente e non ricorrono le cause di astensione previste dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto: il decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di partecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art.1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art.1, comma 3);

Visti:

- il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 rubricato "Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi" con il quale, per l'anno 2024, vengono ridotti da quattro a tre gli scaglioni IRPEF, unificando i primi due scaglioni, nel seguente modo:
- il comma 2 dell'art. 1 della Legge n. 207/2024, che stabilizza le disposizioni di cui al citato D.Lgs. n. 216/2023, a partire dall'anno 2025;
- i commi da 750 a 752 dell'art. 1 della Legge n. 207/2024, che recitano:

"750. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2025 modificano, con propria deliberazione, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale in conformità alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

751. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo del presente comma è fissato al 15 aprile 2025, in deroga al citato articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

752. Qualora i comuni non adottino la deliberazione di cui ai commi 750 e 751 del presente articolo o non la trasmettano entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.”;

Considerato che:

- I comuni hanno facoltà di scegliere tra un'aliquota unica applicabile a tutti i redditi e aliquote differenziate per scaglioni simili a quelli dell'imposta statale;
- Il comune di Canosa di Puglia ha optato da sempre per l'aliquota unica, infatti con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 29 marzo 1999 è stata istituita l'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 1999 nella misura dello 0,2 per cento;
- con deliberazione commissariale n. 109 del 20 marzo 2000, assunta con i poteri del Consiglio comunale, è stata fissato nella misura di 0,4 punti percentuali l'aliquota di partecipazione dell'addizionale all'IRPEF, con decorrenza 1° gennaio 2000;

Richiamate: le proprie precedenti deliberazioni con le quali si confermava l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per gli anni 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 e 2011 nella misura di 0,4 punti percentuali e nell'anno 2012 - 2013 -2014 – 2015 - 2016 - 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022- 2023 - 2024 nella misura di 0,8 punti percentuali, rispettivamente con deliberazioni di CC. n. 24 del 23.10.2012, n. 87 del 28.11.2013, n. 54 del 06.10.2014, n. 19 del 30.07.2015, e n. 13 del 30.04.2016, n. 26 del 27.03.2017, n. 32 del 28/03/2018, n. 13 del 14/03/2019 n. 75 del 28/11/2019, n. 63 del 28/12/2020, n. 65 del 30/11/2021, n. 69 del 30/11/2022, n. 57 del 29/09/2023, n. 67 del 07/11/2024 esecutive ai sensi di legge;

Visto: l'art. 2 comma 1 a) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 marzo 2016, pubblicato in G.U. serie generale del 21 aprile 2016, che dispone che “*Gli enti locali possono accettare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedenza in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (...). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accettare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. (...omissis...). In ogni caso l'importo da accettare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale*”

Richiamato: l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 - che testualmente recita: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

Visto:

- a) l'articolo 1, comma 174, del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegano al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, “*le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*”;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi

- locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;
 - e) il principio contabile applicato di cui all'All.2 del D.Lgs 118/2011 par. 3.7.5 che dispone: “*Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta.*”

Appurato che, dopo un attento esame delle entrate e delle spese, è emersa la necessità di riconfermare per l'anno 2026 l'aliquota nella misura di 0,80 punti percentuali per disporre delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'ente e consentire di deliberare l'obbligatorio pareggio del bilancio di previsione finanziaria 2026 – 2028;

Ritenuto, pertanto, necessario dover stabilire confermandola nella misura di 0,80 (zero virgola ottanta) punti percentuali, l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del Comune di Canosa di Puglia per l'anno 2026;

Visti:

- il Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

Acquisiti sulla proposta dal Dirigente del II Settore, nell'ambito della propria competenza, ai sensi del D.Lgs n. 267/2000, art. 49, i pareri favorevoli come da allegati e che qui si intendono inseriti;

Dato atto che il parere di regolarità contabile eventualmente espresso, attesta anche le verifiche ex art. 153 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Acquisito altresì il parere dell'Organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

con voti

favorevoli -----quindici ---**Sindaco** MALCANGIO Vito, **DI DONATO**, **FARFALLA**, **GAETA**, **GALLO**, **IACOBONE** (in videoconferenza), **LACIDOGNA**, **MALCANGIO** Mariangela, **MASCIULLI**, **SERLENGA**, **SINESI**, **SURIANO**, **VENTOLA**, **VITRANI**, **MATARRESE**;
contrari -----quattro ---**TOMASELLI**, **LANDOLFI**, **LOMUSCIO** (in videoconferenza), **BUCCI**;
astenuti -----due ---**MORRA**, **SINIGAGLIA**;

su

presenti -----ventuno

assenti -----quattro ---**DE MURO FIOCCO**, **PRUDENTE**, **CAPORALE**, **SCHIRONE**;

DELIBERA

Richiamate le premesse che sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

1. **Di confermare**, per l'anno 2026, la soglia di esenzione per reddito ad **€ 7.500,00** e la stessa misura percentuale stabilita per l'anno 2025 per l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), prevista dall'art. 1 comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 – nella misura di **0,80 (zero virgola ottanta)** punti percentuali, dando atto che tale intervento è finalizzato all'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'ente, al fine di poter realizzare i

programmi previsti nel bilancio 2026-2028 e documenti allegati, oltre che per mantenere i livelli minimi dei servizi, in particolare, i servizi sociali alla cittadinanza;

2. **Dare atto che** l'addizionale comunale IRPEF non si applica per i redditi inferiori alla soglia di esenzione, pari ad € 7.500,00.;
3. **Trasmettere** il presente provvedimento all'Organo di Revisione economico – finanziaria, ai fini della resa del parere ex art. 239 del D.Lgs. 267/2000, nell'ambito dell'approvazione del Bilancio di Previsione finanziaria 2025 – 2027;
4. **Inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 53, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;
5. **Pubblicare** la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n.360/1998;

Indi, ravvisata l'urgenza a procedere per il tempestivo prosieguo dei consequenziali atti amministrativi, per alzata di mano con 22 voti favorevoli su 22 presenti, assenti TRE (**DE MURO FIOCCO, CAPORALE, SCHIRONE**)

delibera

di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lgsl. n.267/2000, art.134, comma 4.



Pareri

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 72**

Ufficio Proponente: **Ufficio Controllo di Gestione**

Oggetto: **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. CONFERMA ALIQUOTA ANNO 2026.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Controllo di Gestione)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/11/2025

Il Responsabile di Settore

Dott. Maurizio Lacalamita

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/11/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Maurizio Lacalamita

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DOTT. VITRANI MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIULIO RUTIGLIANO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Canosa di Puglia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

VITRANI MICHELE in data 09/12/2025
Rutigliano Giulio in data 09/12/2025